

COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di VICENZA

**REGOLAMENTO PER LA CONSULTA
COMUNALE DEI GIOVANI**

Approvato con delibera di C.C. n. 12 del 22/01/2015. Modificato con delibera di C. C. n. Del

INDICE GENERALE

- art. 1 - istituzione e finalità'
- “ 2 - finalità'
- “ 3 - compiti
- “ 4 - organi
- “ 5 - convocazione dell'assemblea
- “ 6 - prima riunione
- “ 7 - deliberazioni dell'assemblea
- “ 8 - commissioni di lavoro
- “ 9 - risorse economiche
- “ 10 - beni
- “ 11 - sede
- “ 12 - scioglimento
- “ 13 - regolamento e sue modificazioni
- “ 14 - etica e rapporti con le istituzioni
- “ 15 - disposizioni finali

Art. 1 – ISTITUZIONE E FINALITÀ'

Al fine di favorire la partecipazione dei giovani residenti nel Comune di Torrebelticino alla definizione delle scelte a loro rivolte, l'Amministrazione Comunale si dota e si avvale della Consulta Giovanile Comunale (di seguito "Consulta"), alla quale possono aderire tutti i giovani residenti nel Comune di età compresa tra i 18 e i 30 anni **in relazione all'anno di nascita**.

Art. 2 – FINALITÀ'

La Consulta è un organismo di partecipazione alla vita ed alle istituzioni democratiche che assicura ai giovani le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi comunali, contribuendo con proposte o pareri alla fase d'impostazione e realizzazione di iniziative inerenti le tematiche giovanili.

Art. 3 – COMPITI

La Consulta:

- È strumento di conoscenza delle realtà dei giovani;
- Promuove progetti ed iniziative inerenti i giovani;
- Promuove dibattiti, ricerche e incontri;
- Attiva e promuove iniziative per un migliore utilizzo del tempo libero;
- Favorisce il raccordo tra gruppi giovanili e le Istituzioni Locali;
- Si rapporta con gruppi informali;
- Promuove rapporti permanenti con le Consulte o i Forum presenti nel territorio Provinciale e Regionale;
- Può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizi volontari di leva, ambiente, vacanze e turismo, ecc.,...).

Tutte le attività esercitate sono totalmente escluse dall'area della commercialità.

La Consulta esercita le proprie funzioni in piena autonomia, operando in stretta collaborazione con i giovani e si avvale dell'operato degli Assessori e/o Consiglieri con deleghe al Sociale e Politiche Giovanili, affinché le proposte elaborate trovino effettivo coinvolgimento degli enti e degli organi competenti.

La Consulta potrà, su indirizzo del proprio direttivo, denominarsi e presentarsi sia in ambito ufficiale che non, con la nomenclatura "Consulta Giovani".

Art. 4 – ORGANI

Sono organi della Consulta:

- L'Assemblea
- Il Presidente
- Il Comitato Direttivo **e Vice-presidente**

Nessun componente degli organi Direttivi della Consulta Giovanile può ricoprire funzioni politico-istituzionali. Tale previsione opera come causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica.

• **Assemblea:**

Sono componenti dell'Assemblea tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni residenti nel territorio Comunale. Possono altresì far parte dell'Assemblea, senza alcun diritto di voto, i Consiglieri Comunali che rientrano nell'età indicata, il dirigente del settore competente relativo al servizio Politiche Giovanili o un suo delegato, gli Assessori e/o Consiglieri con deleghe/incarichi al Sociale e Politiche Giovanili.

I membri componenti dell'Assemblea vengono annotati in un apposito registro ai fini di convocazione o per l'espletamento di funzioni relative all'assemblea stessa. Il registro delle presenze viene aggiornato dopo ogni seduta, mentre viene aggiornato negli aventi diritto nel mese di gennaio di ogni anno in base ai requisiti di età previsti (anno di nascita).

Sono compiti dell'Assemblea:

- Eleggere al suo interno il Presidente;
- Eleggere al suo interno il Comitato Direttivo;
- Fissare le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali.

È inoltre facoltà dell'Assemblea la costituzione e la nomina, al proprio interno, di commissioni di lavoro, se utili ad un migliore svolgimento dei compiti istituzionali.

- **Presidente**

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea al suo interno, con maggioranza assoluta. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati più votati.

Ha funzioni di rappresentanza della Consulta, in particolare nelle sedute di Consiglio Comunale ed in quelle della Giunta, dove invitato, e presso gli organi di gestione delle altre Consulte o Forum.

Sono compiti del Presidente:

- Convocare e presiedere l'Assemblea;
- Convocare e presiedere il Comitato Direttivo.

- **Comitato Direttivo e Vice-presidente**

Il Comitato Direttivo viene eletto dall'Assemblea al suo interno.

Sulla scheda di votazione possono essere indicati fino a due nominativi purchè di genere diverso. Dev'essere rappresentanza della maggior parte di membri presenti nell'Assemblea, rispettando soprattutto gli aspetti della composizione per età e della presenza di entrambi i sessi.

È composto dai sette componenti più votati dall'Assemblea. Nel caso che sul settimo componente vi siano più candidati che ottengono parità di voti, viene eletto il più giovane d'età.

Tra i componenti del Comitato Direttivo Viene nominato dall'Assemblea un vice-presidente, tramite candidatura apposita con successiva elezione e nomina con maggioranza assoluta. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati più votati.

Il vice-presidente rivestirà il ruolo del Presidente in caso di assenza o impossibilità dello stesso e potrà rappresentarlo tramite delega in funzioni a lui riconosciute.

Alle riunioni del Comitato Direttivo possono essere invitati anche il dirigente del settore competente relativo al servizio Politiche Giovanili o un suo delegato, gli Assessori e/o Consiglieri con deleghe al Sociale e Politiche Giovanili.

I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti per tre riunioni consecutive senza motivata giustificazione, possono essere dichiarati decaduti dall'Assemblea, a cui spetta la loro sostituzione.

Sono compiti del Comitato Direttivo:

- sviluppare le linee di indirizzo fissate dall'Assemblea;
- proporre all'Assemblea iniziative tendenti alla realizzazione degli scopi prefissati;
- proporre all'Assemblea la costituzione di gruppi di lavoro.

All'inizio di ogni riunione il Comitato Direttivo nominerà un segretario incaricato di redigere il verbale dell'incontro, il quale verrà successivamente sottoscritto dai membri presenti e depositato presso l'ufficio del Tecnico comunale designato.

Il Presidente e i componenti del Comitato Direttivo durano in carica **due anni**, possono essere rieletti non più di una volta e decadono per scadenza mandato, superamento del limite di età, per manifesta inattività, per sopravvenuta causa di ineleggibilità, o per mozione di sfiducia presentata da almeno metà dei membri dell'Assemblea presenti al momento della loro eleggibilità e votata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

Art. 5 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno 4 volte l'anno con cadenza trimestrale. In via straordinaria, può essere convocata su richiesta del Sindaco, della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale o di almeno un terzo dei membri registrati all'Assemblea.

La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori, gratuitamente, esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, i Consiglieri, gli Assessori, il Sindaco, il Segretario o i funzionari Comunali.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto (lettera, fax, mail) **ai componenti già facenti parte del registro** almeno 5 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea stessa e tramite affissione di manifesti di convocazione nelle bacheche comunali o pubblicazione nei social network per gli aventi a diritto.

Art. 6 – PRIMA RIUNIONE

Entro un mese dalla sua istituzione l'Assessore alle Politiche Giovanili convoca e presiede la prima riunione dell'Assemblea della Consulta, mediante invito rivolto personalmente ai giovani residenti nel Comune aventi le caratteristiche di età previste all'art.4, punto 1. Apposito avviso di convocazione viene affisso nelle bacheche pubbliche.

L'Assessore presiede e coordina le operazioni di voto per l'elezione degli organi della Consulta.

Art. 7 – DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Tutte le deliberazioni saranno valide con il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti.

Art. 8 – COMMISSIONI DI LAVORO

Le commissioni di lavoro possono essere nominate da ogni singolo membro del Comitato Direttivo a cui è stato delegato un preciso incarico. Nell'ambito dell'espletamento degli incarichi possono essere coinvolte figure anche esterne alla Consulta sempreché il loro operato sia coordinato dallo stesso membro che riferirà poi in sede di Comitato Direttivo ogni notizia utile circa la commissione nominata.

Art. 9 – RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche della Consulta sono costituite da:

- fondi elargiti da Enti Pubblici e/o Privati;
- proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate consentite.

I proventi di qualsivoglia attività non possono essere in alcun modo divisi tra i partecipanti, anche in forma indiretta. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali.

È fatto obbligo al Comitato Direttivo di presentare all'Assessore di riferimento o al Consigliere, al termine di ogni anno solare, un documento di bilancio, approvato preventivamente in Assemblea, contenente tutte le entrate intervenute e le spese sostenute.

Art. 10 -- BENI

Eventuali beni acquisiti dalla Consulta dovranno essere inventariati in apposito registro depositato presso la sede della stessa e a disposizione di qualsiasi membro vi faccia richiesta.

Art. 11 – SEDE

La sede della Consulta è in locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale. La Consulta è direttamente responsabile del corretto utilizzo degli spazi assegnati.

Art. 12 – SCIoglimento

La Consulta decade qualora per un periodo ininterrotto di almeno un anno non svolga alcuna attività.

Art. 13 – REGOLAMENTO E SUE MODIFICAZIONI

Il Regolamento della Consulta Giovanile Comunale può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. Altresì la Consulta può promuovere la modifica di articoli del Regolamento con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea e quindi sottoporla alla ratifica del Consiglio comunale.

Art. 14 – ETICA E RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

Fatti salvi i principi di autonomia e indipendenza della Consulta le attività si ispirano al buon andamento della Pubblica Amministrazione, al rispetto delle Istituzioni e alla reciproca collaborazione. I soggetti ad essa appartenenti conformano, pertanto, la propria attività e l'uso dei beni pubblici ai criteri di correttezza, economicità e trasparenza.

In riferimento alle attività della Pubblica Amministrazione, comunale e non, non devono emergere pensieri e posizioni ideologiche.

Art. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti.